

Dott. GIUSEPPE BOEMI
NOTAIO
via Nazario Sauro, 4/B - Tel. 0742/359479
06034 FOLIGNO (PG)
c.f. BMO GPP 57H01 H501A

ORIGINALE
CON FORNE

Repertorio n.50226 Raccolta n.12603
Verbale di assemblea straordinaria dell'"Associazione Mercato
delle Gaite".

Registrato in FOLIGNO

il 25 febbraio 2010

al N. 366

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno nove del mese di febbraio.

(9 febbraio 2010)

A Bevagna, in vano dell'edificio sito in piazza Santa Maria
Laurentia, palazzo ex Chiesa di Santa Maria Laurentia.

Avanti a me, Dottor Giuseppe Boemi di Francesco, Notaio in
Foligno, con studio in via Nazario Sauro n.4/b, iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Perugia, è presente il si-
gnor:

- PROIETTI Oscar, nato a Foligno l'1 luglio 1963,
della cui identità personale io Notaio sono certo, che di-
chiara di intervenire al presente atto non in proprio ma qua-
le membro del Consiglio Maggiore della:

- "Associazione Mercato delle Gaite", con sede a Bevagna,
largo Gramsci n.3, ove è domiciliato per la carica,
c.f.01783360546.

Il comparente mi dichiara che in questo luogo, in questo
giorno ed a quest'ora si è riunita l'assemblea generale della
predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dello Statuto.

E mi richiede di redigere il relativo verbale.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi del vigente statuto sociale su unanime designazione
dei Consoli assume la presidenza dell'assemblea il comparente
il quale constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio o per delega, 67 (sessanta-
sette) soci su 72 (settantadue);

- che del Consiglio Maggiore, è presente il comparente, i
consoli signori Enrico Galardini, Massimo Ricci, Luca Luzzi,
Gianluigi Properzi, il Sindaco di Bevagna signor Enrico Ba-
stioli ed i delegati delle Gaite signori Amedeo Sideri, Fede-
rico Antonini, Paolo Armadoro e Giuseppe Priono;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi
di legge e dello statuto sociale, per validamente deliberare
sul predetto ordine del giorno.

Tutti approvano.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del
giorno, prende la parola il Presidente il quale espone i mo-
tivi per i quali si rende necessario adottare un nuovo statu-
to, che illustra brevemente.

Segue sull'argomento una breve ma esauriente discussione a
conclusione della quale si procede alla votazione.

L'assemblea, con 63 (sessantatré) voti favorevoli, tre con-
trari ed una scheda bianca

DELIBERA

- di adottare il nuovo statuto proposto dal presidente.

Dott. Giuseppe Boemi Notaio

Via Nazario Sauro n. 4/B - 06034 Foligno Tel. 0742.359479 Fax 0742.345525 e-mail: gboemi@notariato.it

Null'altro essendovi a discutere o deliberare il Presidente dichiara conclusa l'assemblea essendo le ore dieci e minuti trenta, dico meglio, ventidue e minuti trenta.

Il comparente mi consegna lo statuto aggiornato secondo le deliberazioni assunte dall'odierna assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa dello stesso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura, alla presenza dell'assemblea, al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive essendo le ore ventidue e minuti quaranta.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno per quattro pagine compresa la presente.

F.to Oscar Proietti

F.to Notaio Giuseppe Boemi

Associazione Mercato delle Gaitè

Riconosciuta Persona Giuridica con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
N. 477 del 19 luglio 1996

Statuto dell'Associazione Mercato delle Gaitè
Deliberato dall'arengo straordinario del 14 marzo 2003

TITOLO I

Denominazione – Sede – Scopo – Durata

Art.1

E' costituita ai sensi di legge l'Associazione "MERCATO DELLE GAITE", riconosciuta persona giuridica.

Art.2

L'Associazione ha sede in Bevagna (PG), Largo Gramsci n. 3. La Sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Maggiore.

Art.3

L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Umbria. Più precisamente, l'Associazione persegue lo scopo di realizzare in Bevagna la ricostruzione storica della manifestazione medievale "Mercato delle Gaitè".

L'Associazione inoltre può:

- promuovere manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi, seminari, spettacoli teatrali e cinematografici;
- organizzare mostre, rassegne ed esposizioni, anche con vendita di prodotti gastronomici ed artigianato artistico;
- redigere e realizzare un programma di marketing e di promozione a tutti i livelli della manifestazione "Mercato delle Gaitè".

L'Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro.

Art.4

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata dal Consiglio Maggiore.

Art.5

L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

TITOLO II

Patrimonio

Art.6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito inizialmente da Euro 30.000,00 (trentamila/00) derivanti da entrate e cespiti già esistenti nell'Associazione. Successivamente il fondo comune dell'Associazione verrà incrementato da contributi straordinari, da elargizioni di associati benemeriti o di terzi, da donazioni, eredità e legati.

Art.7

Il Consiglio Maggiore è competente per la determinazione della quota associativa minima annua. Ogni Gaita, successivamente, introita ed amministra le quote associative dei propri associati.

TITOLO III Struttura ed organi dell'Associazione

Art.8

I Soci dell'Associazione sono costituiti dagli associati alle Quattro Gaita e dai membri pro tempore: Podestà, Sindaco di Bevagna, Assessore delegato in materia, Presidente della Pro Loco di Bevagna.

L'Associazione è strutturata in quattro Gaita:

- Gaita San Giorgio;
- Gaita San Giovanni;
- Gaita Santa Maria;
- Gaita San Pietro.

Le Gaita sono le circoscrizioni in cui era divisa in epoca medievale la città di Bevagna.

Ciascuna Gaita è costituita a sua volta in Associazione, con autonomia organizzativa e potestà finanziaria e patrimoniale: ciascuna Gaita è inoltre dotata di uno Statuto sviluppato su una base comune stabilita dal Consiglio Maggiore. *In ogni caso gli Statuti non potranno contenere disposizioni in contrasto con le norme inderogabili di legge e con il presente Statuto. In caso di eventuale incompatibilità prevarranno le disposizioni del presente Statuto.* Ciascun Consiglio di Gaita può emanare delle norme regolamentari per meglio disciplinare il funzionamento della propria Gaita, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto, dallo Statuto di Gaita e nel rispetto altresì delle norme stabilite dai Regolamenti emanati dal Consiglio Maggiore.

Spetta alla Gaita organizzare, a sua completa cura e spesa, nell'ambito del territorio di propria pertinenza, la parte di manifestazione del "Mercato delle Gaita". Di tale manifestazione, nei rapporti con terzi e per ogni disposizione di legge, anche in materia di igiene e sicurezza, è unica responsabile la Gaita che agisce e risponde autonomamente con il proprio patrimonio.

Tutte le attività di Gaita non previste dal programma approvato dall'Assemblea Ordinaria che coinvolgano l'immagine e gli interessi dell'Associazione e della manifestazione del "Mercato delle Gaita" dovranno essere autorizzate dal Consiglio Maggiore.

Art.9

Gli organi dell'Associazione si suddividono in Centrali e di Gaita.

Tutti gli organi durano in carica tre anni.

A. Organi Centrali:

- 1- Assemblea Generale;
- 2- Podestà o Presidente;
- 3- Consiglio Maggiore;
- 4- Comitato Esecutivo;
- 5- Collegio dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e dei Soprastanti.

B. Organi di Gaita

- 1- Assemblea di Gaita;
- 2- Consiglio di Gaita;
- 3- Console o Presidente di Gaita, con funzione di Vice Presidente dell'Associazione Mercato delle Gaita;
- 4- Soprastanti al Mercato, ai Mestieri, alla Taverna, alle Cerimonie e Animazioni, al Tiro con l'Arco.

Gli Organi Centrali sono comuni all'intera Associazione e svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e controllo delle singole Gaita.

Osca Prich



Gli Organi di Gaita sono formati ed operano nelle rispettive Gaite.

SEZIONE I ORGANI CENTRALI

Art.10

L'Assemblea Generale è costituita:

- a) dal Podestà pro-tempore;
- b) dai quattro Consoli e dai quattro Consigli di Gaita, ciascuno dei quali in rappresentanza dei propri associati;
- c) dal Sindaco e dall'Assessore pro tempore con delega in materia;
- d) dal Presidente pro tempore della Pro Loco di Bevagna;

L'Assemblea è ORDINARIA, ELETTORALE E STRAORDINARIA.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale e comunque nel centro storico del Comune di Bevagna. Ogni membro dell'Assemblea può delegarne un altro in caso di impedimento.

Tutte le Assemblee, fatto salvo dove diversamente espresso, vengono convocate con almeno dieci (10) giorni di anticipo tramite convocazione scritta del Podestà e Avviso Pubblico.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA si riunisce almeno due volte all'anno, *indicativamente* nei mesi di gennaio ed ottobre su convocazione scritta del Podestà o di chi ne fa le veci. La prima seduta delibera il programma ed il bilancio preventivo annuale, la seconda esamina l'andamento annuale ed approva il bilancio consuntivo. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'ASSEMBLEA ELETTORALE è convocata dal Podestà o da chi ne fa le veci, alla scadenza degli organi dell'Associazione, oppure in caso di dimissioni o di sfiducia del Podestà, o alla scadenza di una reggenza, per precedente impossibilità di eleggere il Podestà.

L'Assemblea Elettorale è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei suoi membri. La votazione avviene a scrutinio segreto, su schede predisposte dal Podestà o da chi ne fa le veci, e comunque da chi presiede l'Assemblea. L'Assemblea Elettorale provvederà a nominare una commissione elettorale composta da un Presidente e da due scrutatori.

L'Assemblea Elettorale si riunisce su convocazione scritta del Podestà uscente o da chi ne fa le veci, da inviarsi almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita.

Nel corso di una Assemblea non possono effettuarsi più di due votazioni. In caso di necessità una nuova Assemblea Elettorale potrà essere convocata non prima di sette giorni e non più tardi di quindici dalla precedente.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA si riunisce su convocazione scritta del Podestà o di chi ne fa le veci, da inviarsi almeno dieci (10) giorni prima dalla data stabilita, per deliberare eventuali modifiche allo Statuto o per decretarne lo scioglimento, secondo le regole statutarie. E' validamente costituita con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei presenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Si riunisce, inoltre, ogni volta che il Podestà o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno 20 dei suoi membri con l'indicazione scritta degli argomenti da trattare. In questo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata, infine, per sfiduciare il Podestà, in tal caso è necessario che ne facciano richiesta scritta i due terzi (2/3) dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. *Anche in questo caso la convocazione deve avvenire entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta.*

In ogni caso, ossia per tutti i tipi di Assemblee, nel caso in cui il Podestà o chi ne fa le veci non ottemperi alla convocazione delle stesse Assemblee nei tempi indicati dallo Statuto, le stesse saranno intese automaticamente convocate il primo venerdì successivo alla scadenza inadempita. Luogo ed orario della convocazione saranno indicati in tal caso dal Sindaco del Comune di Bevagna tramite Avviso Pubblico.

Art.11

NOMINA o ELEZIONE del PODESTA

CANDIDATURE ALLA CARICA DI PODESTA'

Le candidature alla carica di Podestà devono pervenire presso la sede dell'Associazione Mercato delle Gaiete a seguito di comunicazione scritta e pubblicamente affissa nel territorio comunale, a firma del Podestà uscente o di reggente pro tempore dell'Associazione.

I termini di presentazione delle candidature sono di giorni dieci (10) a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione suddetta.

Ogni candidato dovrà presentare un suo programma e, a sua discrezione, un elenco di persone di cui intenderebbe avvalersi all'interno del Comitato Esecutivo.

Qualora il podestà non presenti l'elenco dei propri collaboratori contestualmente alla presentazione del programma, ciò dovrà in ogni caso avvenire non più tardi di giorni 20 dalla sua elezione.

Trascorsi i termini di presentazione delle candidature, sarà convocata dal Podestà o da chi ne fa le veci, entro dieci (10) giorni, una Assemblea Elettorale per l'elezione del nuovo Podestà.

ASSEMBLEA ELETTORALE PER ELEZIONE DEL PODESTA'

Si prevedono queste possibilità:

- un solo candidato presente: viene eletto Podestà se, nella prima votazione il candidato ottiene un numero di consensi almeno pari ai due terzi (2/3) dei presenti; nel caso in cui questo non si verifichi, nella seconda votazione il candidato viene eletto Podestà se ottiene un numero di consensi almeno pari alla maggioranza più uno dei presenti. In caso di mancata elezione in nessuna delle due votazioni della prima Assemblea Elettorale, tale quorum, ossia maggioranza più uno dei presenti, sarà valido nelle eventuali altre due votazioni della seconda Assemblea Elettorale.
- due candidati presenti: viene eletto Podestà il candidato che alla prima votazione ottiene un numero di consensi almeno pari ai due terzi (2/3) dei presenti; nel caso in cui questo non si verifichi, nella seconda votazione viene eletto Podestà il candidato che ottiene un numero di consensi almeno pari alla maggioranza più uno dei presenti. In caso di mancata elezione in nessuna delle due votazioni della prima Assemblea Elettorale, tale quorum, ossia maggioranza più uno dei presenti, sarà valido nelle eventuali altre due votazioni della seconda Assemblea Elettorale.
- tre o più candidati presenti: viene eletto Podestà il candidato che alla prima votazione ottiene un numero di consensi almeno pari ai due terzi (2/3) dei presenti. Nel caso in cui questo non si verifichi, si procederà ad una seconda votazione a cui parteciperanno i due candidati che avranno ottenuto più consensi nella prima votazione. A questo punto viene eletto Podestà, tra i due, il candidato che in seconda votazione ottiene un numero di consensi almeno pari alla maggioranza più uno dei presenti. In caso di mancata elezione in nessuna delle due votazioni della prima Assemblea Elettorale, tale quorum, ossia maggioranza più uno dei presenti, sarà valido nelle eventuali altre due votazioni della seconda Assemblea Elettorale. A questa seconda Assemblea parteciperanno soltanto i due candidati che si erano confrontati nella seconda votazione della prima Assemblea Elettorale.

Nel caso in cui non ci sia alcuna candidatura, oppure nel caso in cui, dopo una seconda Assemblea Elettorale, non sia stato eletto Podestà, il Sindaco del Comune di Bevagna, sentiti i Consoli, nominerà un reggente che presiederà l'Associazione per un periodo massimo di due mesi. In questo periodo seguendo la procedura già nota si effettueranno nuovi tentativi per arrivare all'elezione del Podestà.

Se entro il 31 marzo non si sarà pervenuti all'elezione del Podestà, il reggente indicato dal Sindaco, sentiti i Consoli, svolgerà il ruolo di Presidente fino al 30 novembre dello stesso anno. A partire da tale data il reggente provvederà a dare inizio alla procedura sopra descritta per la nomina o elezione del nuovo Podestà.

Art.12

IL CONSIGLIO MAGGIORE

Il Consiglio Maggiore è costituito dal Podestà, dai Quattro Consoli con funzione di Vice Presidenti, dal Sindaco del Comune di Bevagna e dall'Assessore con delega in materia dello stesso Comune.

In caso di impedimento ogni componente del Consiglio Maggiore potrà nominare di volta in volta un proprio delegato. I Consoli potranno delegare un componente del Consiglio Direttivo della Gaita. Sindaco e Assessore potranno delegare altri componenti della Giunta Comunale. Il Podestà potrà delegare, a sua discrezione, un rappresentante del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Maggiore è coordinato dal Podestà o da chi ne fa le veci ed è coadiuvato dal Comitato Esecutivo.

Al Consiglio Maggiore compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto del programma e del bilancio approvati dall'Assemblea Ordinaria.

In particolare il Consiglio Maggiore:

- elabora la proposta di programma annuale e di bilancio preventivo collegato, da presentare all'Assemblea Ordinaria;
- emette i Regolamenti, tra cui obbligatoriamente uno per le Gare e uno per la Qualità;
- autorizza le attività delle Gaita al di fuori della manifestazione "Mercato delle Gaita";
- predispose una relazione annuale di gestione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea entro il mese di ottobre;
- nomina il Comitato dei Probiviri;
- nomina dei Commissari per la Gaita che non avessero provveduto, entro due mesi dal termine previsto, alla regolarizzazione dei loro organi comunque scaduti;
- ricerca fondi e li destina a favore delle singole Gaita per attività connesse con il programma;
- regola la vita dell'Associazione mediante deliberazioni e Regolamenti.

Nel caso di prestito finanziario ad una Gaita per la copertura di eventuali perdite connesse con le attività sociali, sarà applicato un interesse pari al tasso ufficiale di sconto; il medesimo interesse sarà applicato ai prestiti effettuati da una Gaita a favore dell'Associazione.

Il Consiglio Maggiore si riunisce su convocazione del Podestà o quando lo richiedono almeno i due terzi (2/3) dei suoi membri. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno sei (6) dei suoi componenti e delibera con le seguenti modalità:

- in caso di sei (6) presenti delibera con una maggioranza di almeno quattro (4) voti favorevoli di cui almeno due (2) siano espressione dei Consoli delle Gaita;
- in caso di sette (7) presenti delibera con una maggioranza di cinque (5) voti favorevoli comunque espressi.

Il Consiglio Maggiore è presieduto dal Podestà o, in caso di sua assenza o impedimento, dal rappresentante del Comitato Esecutivo delegato dallo stesso Podestà.

Il Podestà, o chi presiede la riunione del Consiglio Maggiore, indica tra i componenti del Consiglio la persona che provvederà alla redazione del verbale della seduta.

Alla scadenza del mandato il Consiglio Maggiore resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art.13

IL PODESTA'

Il Podestà è il Presidente dell'Associazione, ne ha la rappresentanza legale ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Maggiore ed il Comitato Esecutivo. Il Podestà programma e coordina i lavori degli Organi Centrali, propone i programmi ed il bilancio al Consiglio Maggiore, amministra le risorse finanziarie. In caso di sua assenza, *semplice o più prolungata*, il Podestà sarà sostituito da un rappresentante del Comitato Esecutivo indicato dallo stesso Podestà.

Art.14

IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di persone compreso fra quattro e otto. Viene scelto dal Podestà che ne indica i componenti, scegliendoli a sua discrezione sia fra i soci delle singole Gaite, sia all'esterno delle Gaite stesse.

Le persone del Comitato Esecutivo non fanno parte del Consiglio Maggiore ma hanno un ruolo operativo ed aiuteranno il Podestà nell'esecuzione dei progetti e dei programmi approvati dal Consiglio Maggiore.

Le persone del Comitato Esecutivo dovranno ricoprire le seguenti funzioni:

- *coordinamento operativo della segreteria;*
- *coordinamento operativo delle varie iniziative intraprese dall'Associazione;*
- *coordinamento del bilancio, controllo delle finanze e tenuta dei registri e della documentazione contabile (Tesoriere);*
- *ricerca di fondi, cura dei rapporti con gli Enti finanziatori e con gli sponsor;*
- *stesura e realizzazione di un programma di marketing e di promozione a tutti i livelli della manifestazione;*
- *coordinamento delle cerimonie e delle animazioni;*
- *coordinamento delle mostre, convegni ed eventi organizzati dall'Associazione;*
- *coordinamento delle relazioni esterne e dell'ufficio stampa;*
- *coordinamento dei rapporti con altri Enti e Associazioni Culturali.*

Art.15

ACCADEMIA DELLE GAITE

L'Accademia è un organo di ricerca e sperimentazione su temi relativi alla cultura e alla vita quotidiana nel Medioevo.

L'Accademia può indirizzare proposte agli Organi Centrali. *Dell'Accademia è componente il Podestà o un suo delegato facente parte del Comitato Esecutivo.*

L'Accademia si doterà di un Regolamento autonomo che ne stabilirà ruoli e funzioni.

Art.16

FONDAZIONE

Si prevede la possibilità di dare vita ad una "Fondazione Mercato delle Gaite", che possa essere aperta ai contributi di:

- *enti pubblici;*
- *enti, soggetti o istituzioni privati;*
- *attività economiche, commerciali e produttive del territorio comunale;*
- *attività economiche e produttive in genere, ossia anche al di fuori del territorio comunale;*
- *quanti condividano i programmi e le finalità della Fondazione.*

Finalità della Fondazione saranno:

- *promozione e finanziamento della ricerca e delle attività delle singole Gaite e dell'Associazione;*

- promozione e finanziamento della ricerca e delle attività dell'Accademia.

La Fondazione si dovrà dotare di un proprio Statuto e dovrà avere all'interno del suo Consiglio di Amministrazione il Presidente pro tempore dell'Associazione Mercato delle Gaita, o chi ne fa le veci.

Art.17

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto dai Tesorieri delle quattro Gaita e dal componente del Comitato Esecutivo responsabile del controllo delle finanze dell'Associazione.

Il Collegio vigila sulla tenuta dei conti dell'Associazione e di ciascuna Gaita, esamina il bilancio consuntivo dell'Associazione e di ciascuna Gaita. Inoltre esprime pareri non vincolanti al Consiglio Maggiore su argomenti contabili rimessi al suo giudizio.

Il Collegio dovrà tenere riunioni periodiche, indette su richiesta discrezionale del Podestà, del componente/i del comitato esecutivo responsabili del coordinamento del bilancio, controllo delle finanze e tenuta dei registri e della documentazione contabile e dei quattro tesorieri delle quattro gaita. Le riunioni saranno finalizzate al controllo delle finanze e del bilancio dell'Associazione, nonché di ogni altra questione di natura economica-contabile attinente alla manifestazione.

Il Collegio avrà il compito di operare nell'esclusivo interesse dell'Ass. Mercato delle Gaita, adottando - senza ritardi - tutte le misure ritenute idonee ed opportune per la corretta gestione delle finanze della stessa.

Il Collegio dei Revisori dei conti avrà obbligo di rendicontazione periodica trimestrale sulla gestione e sull'andamento delle finanze.

IL COMITATO DEI PROBIVIRI, nominato dal Consiglio Maggiore è composto di tre membri esterni a qualsiasi Organo Centrale o di Gaita. Spetta al Comitato intervenire in ogni controversia che dovesse insorgere fra gli organi dell'Associazione o fra questa e gli associati, ovvero fra gli associati stessi, circa l'interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme e consuetudini attinenti allo svolgimento delle diverse attività inerenti la manifestazione. Il Comitato dei Probiviri giudicherà "ex bono et aequo" con lodo non impugnabile.

IL COMITATO DEI SOPRASTANTI è composto da:

- Collegio dei Soprastanti al Mercato;
- Collegio dei Soprastanti ai Mestieri;
- Collegio dei Soprastanti alle Cerimonie e Animazioni;
- Collegio dei Soprastanti al Tiro con l'Arco;
- Collegio dei Soprastanti alle Taverne.

Ogni Collegio sarà coordinato da un rappresentante del Comitato Esecutivo, secondo indicazioni del Podestà.

I vari Collegi avranno il compito di armonizzare gli aspetti di interesse generale con le attività che si svolgono all'interno di ciascuna Gaita. Ogni Collegio si riunirà almeno una volta prima dello svolgimento della manifestazione storica del "Mercato delle Gaita".

SEZIONE II

ORGANI DI GAITA

Art.18

L'ASSEMBLEA DI GAITA è composta da tutti i soci della Gaita. Si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Gaita.

L'Assemblea di Gaita:

- elegge il Consiglio di Gaita entro il mese di novembre, alla scadenza del mandato di tre anni del precedente Consiglio, o appena possibile se si sono verificate dimissioni del Consiglio precedente;
- approva i criteri generali dell'attività della Gaita secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio Maggiore dell'Associazione;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo della Gaita.
L'Assemblea è presieduta dal Console, è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art.19

IL CONSIGLIO DI GAITA si compone da nove a quindici membri; viene eletto dall'Assemblea di Gaita che all'atto della sua nomina ne determina il numero; il Consiglio dura in carica tre anni. L'elezione dovrà avvenire entro il mese di *novembre* dell'anno in cui scadono gli organi associativi. I nominativi dei Consiglieri dovranno essere comunicati al Consiglio Maggiore entro *i 7 giorni* successivi all'elezione. Durante il triennio un Consiglio di Gaita può essere rieletto dall'Assemblea di Gaita, ma il suo mandato scade comunque alla fine del triennio stesso.

Al Consiglio compete la gestione ordinaria e straordinaria della Gaita ed in particolare:

- l'elezione del Console, *del Vice Console*, del Soprastante al Mercato e degli altri Soprastanti;
- la predisposizione del bilancio preventivo, da trasmettere al Consiglio Maggiore entro il mese di febbraio;
- l'organizzazione della manifestazione per quanto riguarda la Gaita;
- la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea di Gaita entro il 15 ottobre di ogni anno e da trasmettere al Consiglio Maggiore entro lo stesso mese di ottobre;
- l'uso e la custodia di tutto il materiale necessario alla manifestazione;
- l'inventario di tutti i locali e di tutto il materiale di cui la Gaita dispone;
- la tenuta dei libri di Gaita, compresi quelli obbligatori per legge;
- la gestione dei fondi della Gaita;
- quant'altro previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Gaita.

Il Consiglio ha l'obbligo di sottostare agli indirizzi del Consiglio Maggiore. Il Collegio dei Proviventi ed il Consiglio Maggiore in seduta congiunta potranno, in eventuale accertato difetto di ciò, deliberarne lo scioglimento anticipato.

Il Consiglio di Gaita ancorché scaduto dura in carica fino alla nomina dei nuovi consiglieri per l'ordinaria amministrazione.

Art.20

IL CONSOLE viene eletto in seno al Consiglio di Gaita e dura in carica tre anni: Egli:

- ha la rappresentanza legale della Gaita di fronte a terzi ed in giudizio, anche per quanto riguarda gli aspetti di igiene e sicurezza inerenti le manifestazioni organizzate dalla Gaita;
- ha la firma congiunta con quella del *Vice Console* o del Tesoriere per l'amministrazione dei mezzi finanziari della Gaita;
- convoca l'Assemblea di Gaita e la presiede.


Il *Vice Console* sostituisce il Console in caso di sua assenza o impedimento, *tranne che nel Consiglio Maggiore, dove il Console può delegare, a sua discrezione, uno dei membri del Consiglio di Gaita.*

TITOLO IV Libri e documenti sociali

Gli Organi Centrali e gli Organi di Gaita devono tenere, ciascuno per le proprie competenze, oltre agli eventuali libri obbligati per legge, la seguente documentazione:

- Il "Libro degli Associati" che, numerato e vidimato da due associati, sarà suddiviso in tre parti, in ciascuna delle quali saranno indicati le generalità e la residenza degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni o esclusioni;

Isler Parullo



- Il "Libro delle Assemblee" per ogni Assemblea di Gaita, riunione del Consiglio di Gaita, Assemblea dell'Associazione, riunione di Consiglio Maggiore.

Di ogni adunanza dei diversi Organi dell'Associazione, siano Centrali o di Gaita, deve pertanto essere redatto verbale, datato e sottoscritto dal Presidente e da un membro con funzione di Segretario. Detti verbali dovranno essere tenuti a disposizione degli Associati che potranno prenderne visione previa autorizzazione del Consiglio Maggiore o del Consiglio di Gaita.

TITOLO V Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria. La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:

- a fissare norme per la devoluzione e la ripartizione dei fondi dell'Associazione;
- alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

I fondi non potranno essere ripartiti fra i soci.

1) addde "il" 2) addde "In caso di fronte di consensi si voterà a rotazione finché non prevorra uno dei candidati". Due postelle.

Oscar Rosetti

Mario Giuseppe Bon



Copia conforme all'originale

in **QUATTRO** fogli

per uso consentito dalla legge

Foligno, 25 febbraio 2010

M. G. Z. M. P. B.

